

Il lavoratore può audio registrare di nascosto il datore di lavoro e i colleghi al fine della prova in tribunale

La registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro da parte di un dipendente all'insaputa dei colleghi **non costituisce condotta suscettibile di sanzione disciplinare**.

Questo principio vale se la registrazione è stata effettuata dal lavoratore, **presente alla conversazione**, per la **tutela dei propri diritti**.



La Suprema Corte ha affermato che, alla luce del Codice Privacy, il trattamento dei dati personali, tra i quali rientrano le informazioni acquisite tramite le immagini e la voce della persona fisica, presuppone di norma il consenso dell'interessato, ma precisa anche che vi si possa prescindere se la raccolta dei dati interviene per far valere o **difendere un diritto in sede giudiziaria** o per svolgere **investigazioni difensive**.

Quindi, per fare un esempio, se l'iniziativa di registrare si colloca ad esempio in un **clima conflittuale con i superiori** e sono effettuate allo scopo di preconstituire le prove da esibire in un futuro non vi sono dunque problemi.

Deve però evidenziarsi **in senso contrario** la pronuncia Cass. 11999/2018, in un passaggio della quale si legge:

*“(...) che, in ogni caso, questa Corte ha già affermato che la **registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti** configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento intimato (Cass. n. 26143 del 2013, Cass. n. 16629 del 2016); (...)”*

Dunque un monito ai datori di lavoro e a chi opera come superiore gerarchico: **attenzione a cosa si dice!!!**

Scarica Cassazione 10 maggio 2018 n. 11322

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Scarica Cassazione 16 maggio 2018 n. 11999

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Foto by Pixabay